



TRIBUNALE FEDERALE F.I.V.

Decisione n. 2/2025

Il Tribunale Federale composto da
Avv. Alessandro Ghibellini
Avv. Simona Crispo, componente
Avv. Michele Micalizzi, componente relatore

riunito il giorno 22 gennaio 2025 in modalità di conferenza telematica, ha emesso la seguente decisione

Nel procedimento per l'impugnazione del provvedimento di esclusione della candidatura alla carica di Componente del Comitato Zonale VII Zona F.I.V.

Promosso

dal tesserato Ignazio Florio PIPITONE

Con ricorso in data 17/1/2025, inviato e pervenuto in pari data alla Segreteria degli Organi di Giustizia, il tesserato Ignazio Florio Pipitone ha impugnato l'esclusione dalla lista dei candidati alla carica di Consigliere di Zona, comminatagli per carenza del requisito di valido tesseramento alla data di presentazione della candidatura.

Ammette l'esponente che il documento sul quale questa era formalizzata recava data precedente rispetto al rinnovo del tesseramento, così come del resto era avvenuto con il mod. B3, che è riservato all'Affiliato ed è destinato ad accompagnare la candidatura e a presentarla all'ufficio federale di destinazione.

Poiché quest'ultimo adempimento e il rinnovo del tesseramento risultavano tuttavia coeve, il ricorrente dava ragione di ciò esponendo che i modelli relativi alla dichiarazione di autocandidatura, di possesso dei requisiti, di accettazione della candidatura stessa e alla trasmissione di questi dall'Affiliato alla Federazione (B1, B2, B3) erano stati compilati in data 8 gennaio 2025 per essere stata programmata per quello stesso giorno, fra il tesserato stesso, l'Affiliato e la segreteria di quest'ultimo, tanto l'operazione di rinnovo del tesseramento quanto quella di invio della candidatura. Frappostosi un malfunzionamento del sistema informatico che aveva impedito il materiale rinnovo del tesseramento, entrambe le operazioni erano state rinviate al giorno susseguente, e infine, perdurando l'interruzione di rete, al giorno 10 gennaio 2025.

In tale data, e successivamente all'acquisita certezza che il sistema avesse registrato il nuovo tesseramento, la documentazione completa della candidatura era stata rimessa all'ufficio destinatario.

La determinazione di escludere la candidatura del Pipitone scaturisce dal raffronto fra la data di compilazione del modulo di autocandidatura (8 gennaio) e quella del rinnovo del tesseramento (10 gennaio) e, quindi, dal convincimento (esplicitato nelle note inviate dall'ufficio destinatario al candidato) che la compilazione del Mod. B1 è il momento in cui si perfeziona la "presentazione" della candidatura ai sensi dell'art. 56 comma 1 Statuto.

Poiché la data non è altro che l'annotazione del momento storico in cui un atto viene formato al fine di connettere il documento che dà forma alla volontà dichiarata alla dichiarazione stessa, e poiché le circostanze fattuali oggi esplicitate dal ricorrente (in parte imputabili all'imprevisto malfunzionamento del sistema informatico, per altro verso attribuibili all'utilizzo di moduli recanti una data di compilazione difforme da quella in cui sono maturati tanto l'invio della candidatura quanto il tesseramento) non erano conoscibili dal destinatario, ne è venuta la determinazione di cui trattasi.

È tuttavia opinione del Tribunale che "presentazione" della candidatura, alla cui data l'art. 56 Statuto esige con carattere di perentorietà la sussistenza del requisito del tesseramento, sia termine che non coincida con quello in cui il candidato dà forma documentale alla propria volontà.

Depone in questo senso: sia il termine "presentazione", che mal si attaglia a questo momento di formazione della dichiarazione di volontà; sia - quantomeno in chiave dubitativa - la lettera del comma 1 dell'art. 60 Statuto, che utilizza le espressioni "deposito", "presentazioni" e "accettazioni" in termini cronologicamente non susseguenti (o non necessariamente susseguenti) e comunque non connesse inequivocabilmente alle distinte fasi in cui si esplica il procedimento; sia la (ri)comparsa del termine "presentazione" nella intestazione del Mod. B3 ("*Presentazione della Candidatura alle Cariche Zonali Fiv*" la dicitura per esteso), vale a dire nel documento che conclude il procedimento formativo della candidatura e sfocia nel deposito di questa all'ufficio federale. Se ne trae il ragionevole convincimento che la locuzione "presentazione", specificamente indicata all'art. 56 come momento in cui si esige la sussistenza del tesseramento, debba coincidere non già con il momento della formazione dell'atto unilaterale con cui il candidato conferisce forma alla sua volontà, ma a quello in cui l'iter trova compimento nella presentazione, appunto, della candidatura all'ufficio destinatario.

Sembra evidente, infatti, che l'atto della candidatura del tesserato, per come concretamente previsto dalla norma statutaria, sia un procedimento a formazione articolata e progressiva suddiviso in fasi cronologicamente ordinate, che consiste in una prima fase in cui l'intenzione di proporre la candidatura prende forma come volontà manifestata e versata nel documento materiale sottoscritto dal candidato; in una fase intermedia che include l'invio della candidatura all'Affiliato di appartenenza, una plausibile valutazione e un assenso di questi (ancorché non esplicitate dalla norma), una dichiarazione di *accettazione* della candidatura; in una fase di *presentazione* della candidatura, di esclusiva competenza dell'Affiliato, all'ufficio federale, nella quale le convergenti manifestazioni di volontà del tesserato e dell'Affiliato assumono valenza di candidatura effettiva.

Deve, quindi, convenirsi che la locuzione "presentazione" ha poco o nessun senso se riferita al momento di manifestazione di volontà del tesserato, e ne assume uno pieno qualora la candidatura, approvata e avallata dal sodalizio di appartenenza, pervenga all'ufficio di destinazione.

La cosiddetta autocandidatura del tesserato, singolarmente considerata, ha valore negoziale compiuto, ma resta del tutto inidonea, prima che l'iter sia compiuto, a realizzare la sua funzione ultima, dato che una presentazione diretta all'ufficio elettorale ad opera del tesserato, e prescindendo dalla manifestazione di accettazione dell'Affiliato, resta in ogni caso improponibile.

Consegue a ciò che la sussistenza dei requisiti richiesti perché il candidato possa accedere alla tornata elettorale debba ricorrere al momento in cui il procedimento di candidatura si conclude con il deposito della stessa presso la l'ufficio, e non prima.

E poiché, nel caso che ricorre, la condizione del tesseramento era sussistente al compimento del procedimento di candidatura, e pertanto la condizione normativa è certamente soddisfatta, non sussiste alcuna ragione perché non sia rimosso l'ostacolo frapposto alla ammissione della candidatura relativa all'odierno ricorrente.

In coerenza

Il Tribunale Federale

visto l'art. 2 Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature CONI,
visto l'art. 56 Statuto FIV,
ritenuto che la sussistenza dei requisiti di eleggibilità del candidato debbano sussistere al momento in cui il procedimento di candidatura si conclude con il deposito presso la l'ufficio competente,

PQM

dichiara l'illegittimità dell'esclusione della candidatura del tesserato Ignazio Florio Pipitone e per l'effetto ne dispone la riammissione alla competizione elettorale.


Si comunichi.

Genova, 23 gennaio 2025.

Il Presidente del Tribunale Federale
Alessandro Ghibellini



Il componente estensore
Avv. Michele Micalizzi



F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il 23/1/25

